

CAMERA DEI DEPUTATI N. 790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENOCCI, CAPRARA, MAULINI, GUERRINI RODOLFO, JACAZZI,
PAGLIARANI, LAVAGNOLI, LAJOLO, VIANELLO, CARUSO, LUBERTI,
FLAMIGNI, BONIFAZI**

Presentata il 22 dicembre 1968

**Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione
della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre alla vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, al fine di stabilire un ragionevole adeguamento delle diarie spettanti ai presidenti degli uffici elettorali, agli scrutatori ed ai segretari, chiamati obbligatoriamente a ricoprire detti uffici in occasione delle elezioni politiche. Proponiamo anche una modifica dell'articolo 119 del succitato testo unico, che riguarda la concessione di ferie retribuite ai presidenti degli uffici elettorali, agli scrutatori, ai segretari, nonché ai rappresentanti di lista, per rendere più chiaro e senza possibilità di equivoci l'obbligo che le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro hanno di concedere anche a quest'ultimi, qualora loro dipendenti, il diritto alle ferie retribuite per la durata delle operazioni elettorali, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Per quanto riguarda la prima questione ci permettiamo ricordarvi che l'importo della

diaria giornaliera per i componenti gli uffici elettorali è sempre quello stabilito circa 20 anni fa; importo che non compensa più minimamente il sacrificio, la perdita di tempo, le spese vive che obbligatoriamente sono tenuti a sopportare i designati a tale ufficio, per cui un adeguamento che tenga conto di queste cose oggi si impone.

Per quanto riguarda la seconda questione, pur essendo chiaro che l'articolo 40 del succitato testo unico riconosce anche ai rappresentanti di lista la funzione di pubblici ufficiali e di componenti l'ufficio elettorale, ricordiamo che il fatto poi che l'articolo 119 del ricordato testo unico non faccia esplicita menzione anche di rappresentanti di lista per quanto riguarda il diritto alle ferie retribuite per la durata delle operazioni elettorali, è causa sovente di equivoci, specie da parte delle aziende private, e non sono pochi i casi in cui ai rappresentanti di lista viene negato un loro diritto, per cui proponiamo una modifica che non possa più dare luogo ad errate interpretazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Fermo restando tutto il disposto dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, è stabilito che le attuali diarie giornaliere spettanti nella misura di lire 3.000 per i presidenti degli uffici elettorali e di lire 2.000 per gli scrutatori e i segretari, sono elevate rispettivamente a lire 6.000 per il presidente degli uffici elettorali e a lire 5.000 per gli scrutatori e i segretari.

ART. 2.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

« In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e i privati datori di lavoro, sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in qualità di presidente, scrutatore, segretario e rappresentante di lista - effettivo e supplente - tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi della legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.